



I-39100 Bolzano - Via Crispi 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.verdi.bz.it
consiglio@grueneverdi.bz.it

I-39100 Bozen - Crispi-Str. 6
T +39 0471 946332 - F +39 0471 978444
www.gruene.bz.it
landtag@grueneverdi.bz.it

Cooperazione internazionale

Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5,

“Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”.

Articolo unico

1. Nella legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, “Promozione dell’attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà” dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo 8-bis:

“Articolo 8-bis - Disposizione finanziaria

1. Con la legge finanziaria annuale vengono stabilite le somme per svolgere le attività di cui all’articolo 2. Complessivamente la Provincia autonoma di Bolzano stanziava annualmente per misure di solidarietà internazionale una somma non inferiore allo 0,25 per cento delle entrate iscritte in bilancio, al netto delle entrate per contabilità speciali e le entrate da mutui, prestiti o altre attività creditizie, ferme restando le somme di cui all’articolo 3, comma 2.
2. Entro il 2030 le somme di cui al comma 1 vengono progressivamente incrementate al fine di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle Nazioni Unite (UN Sustainable Development Goals).”

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Cons. prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hanspeter Staffler